

N. ____ / ____ REG.PROV.CAU.
N. 00102/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2026, proposto da
Giovanna Lanzilotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, che si
dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

*previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte e previa ammissione
con riserva allo svolgimento della prova pratica/orale della delibera della Provincia
autonoma di Trento Delibera n. 6 del 12/01/2026- "Corso-concorso pubblico per il*

reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento (articolo 100 della L.P. 5/2006)”;

- del bando di concorso, *in parte qua*, nella parte in cui l’art. 9, commi 4 e 5, prevede il doppio sbarramento (punteggio minimo di 70/100 e limite numerico di 120 ammessi);
- del provvedimento (anche se reso in forma di comunicazione o avviso sul portale concorsipat.concorsismart.it con cui la ricorrente non è stata ammessa alla prova pratica/orale del corso-concorso, per mancato superamento della prova scritta;
- del provvedimento con cui è stata comunicato il non superamento della prova scritta svolta dalla ricorrente codice TGYM2AW5G;
- della comunicazione del Servizio provinciale competente con cui è stato disposto che, “nelle more dello svolgimento della procedura e fino alla valutazione dei titoli, non sarà consentito l’accesso alle prove nell’area riservata”, con rinvio ad un futuro avviso;
- della clausola di cui all’art. 14 del bando di concorso, nella parte in cui prevede il differimento dell’accesso agli elaborati e agli atti di correzione fino alla conclusione della procedura, per asserite esigenze di anonimato;
- della griglia di valutazione della prova scritta approvata dalla Commissione esaminatrice e pubblicata sul sito istituzionale/procedurale, nonché dei criteri e

sottocriteri ivi contenuti, qualora esistenti;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e le schede di valutazione dei candidati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso in epigrafe e per i motivi in esso dedotti, corredato da istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., è stato chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti impugnati e, specificatamente per quanto riguarda l'istanza *inaudita altera parte*, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica/orale del corso-concorso in oggetto;

che invero, come documentato dalla difesa istante, la ricorrente, pur avendo superato la prova preselettiva ed essendo stata ammessa a sostenere la prova scritta, è tuttavia risultata fra i candidati che non hanno superato detta prova, per mancato raggiungimento del voto minimo, pari a 70/100;

che nessuna ulteriore informazione in merito al giudizio espresso in ordine alla prova scritta, risultata insufficiente, è stata fornita all'interessata;

valutata in questa sede cautelare monocratica la sola sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 56 c.p.a. e riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte in ricorso;

considerato che le prove orali/pratiche risultano essere state calendarizzate a partire dal 25 maggio 2026 sino al 28 maggio 2026;

ritenuto che la richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a. possa trovare accoglimento esclusivamente ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento

della prova orale, onde non pregiudicare definitivamente la posizione dell'istante, mediante calendarizzazione della stessa in una giornata immediatamente successiva a quelle già individuate dall'amministrazione e che verrà da questa individuata tenendo conto della disponibilità organizzativa;

vista altresì l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, attesa l'impossibilità di conoscere, allo stato, i nominativi dei soggetti, partecipanti alla procedura de quo, possibili controinteressati, essendo questi individuati unicamente mediante codici candidatura e non nominalmente;

visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

si autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, con le modalità di seguito esposte:

1) La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b) il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) il testo integrale del ricorso;
- d) l'indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

2) La Provincia Autonoma di Trento ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento giudiziale e dell'elenco dei controinteressati così come individuati allo stato mediante codici candidatura - il testo

integrale del ricorso, in calce, al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto, del quale dovranno essere riportati gli estremi;

3) Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, a pena dell'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

4) La parte ricorrente dovrà corrispondere alla Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Si prescrive inoltre che la Provincia Autonoma di Trento non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi e provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

La Provincia Autonoma di Trento dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco dei controinteressati, identificati con i codici candidatura, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto, del quale dovranno essere riportati gli estremi.

Ritenuto che per le medesime ragioni di urgenza, considerata la ristretta tempistica, attesa la peculiarità derivante dalla concessa autorizzazione della notifica per pubblici proclami, nelle more dei suddetti adempimenti, possa trovare applicazione il disposto di cui al comma 2, quarto periodo dell'art. 56 c.p.a. in base al quale "Qualora

l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca”.

Precisato, infine, che la camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare verrà individuata una volta correttamente eseguite e perfezionate le modalità di notifica per pubblici proclami, mediante deposito da parte della parte ricorrente dell'attestato di avvenuta pubblicazione, pena l'improcedibilità dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche ai soli fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla partecipazione alla prova orale, nella data che l'amministrazione dovrà individuare in prosecuzione di quelle già calendarizzate nelle giornate dal 25 maggio al 28 maggio 2026, di cui al concorso in oggetto.

Autorizza nei sensi e nei termini di cui in motivazione la notifica a mezzo di pubblici proclami.

La camera di consiglio per la trattazione collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a. verrà individuata, nel rispetto dei termini processuali, a seguito della prova del perfezionamento delle notifiche come sopra precisato

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia-Trento il giorno 29 maggio 2026.

Il Presidente

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO